



Direttive della CAV PP	D – 04/2014	italiano
Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio		

Edizione del: 2 luglio 2014
Ultima modificazione: prima edizione

Indice

1	Fondazioni del pilastro 3a	3
1.1	Nozione di fondazione bancaria.....	3
1.2	Consiglio di fondazione.....	3
1.3	Gestione e amministrazione del patrimonio.....	3
1.4	Atto di fondazione e regolamenti	3
2	Fondazioni di libero passaggio	3
2.1	Consiglio di fondazione.....	3
2.2	Gestione e amministrazione del patrimonio.....	4
2.3	Atto di fondazione e regolamenti	4
3	Autorità di vigilanza	4
4	Entrata in vigore	4
5	Commento	5
5.1	Capitolo 1 – Fondazioni del pilastro 3a.....	5
5.1.1	Nozione di fondazione bancaria.....	5
5.1.2	Governance.....	5
5.2	Capitolo 2 – Fondazioni di libero passaggio	6

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Fondazioni del pilastro 3a

1.1 Nozione di fondazione bancaria

Una fondazione bancaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3) deve essere costituita da una banca assoggettata alla legge sulle banche (RS 952.0).

1.2 Consiglio di fondazione

Con riserva delle restrizioni seguenti, la banca fondatrice può designare i membri del consiglio di fondazione ed esservi rappresentata.

Almeno un membro del consiglio di fondazione non deve né appartenere alla banca fondatrice né operare nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio della fondazione bancaria. Questo membro, che è designato dal consiglio di fondazione, non deve neppure essere un avente economicamente diritto della banca fondatrice o dell'impresa incaricata della gestione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione.

1.3 Gestione e amministrazione del patrimonio

La gestione e l'amministrazione del patrimonio della fondazione bancaria possono essere affidate alla banca fondatrice.

1.4 Atto di fondazione e regolamenti

L'atto di fondazione e i regolamenti della fondazione bancaria devono disciplinare l'organizzazione della medesima e in particolare la gestione e l'amministrazione del patrimonio nonché la composizione e la procedura di elezione del consiglio di fondazione.

2 Fondazioni di libero passaggio

2.1 Consiglio di fondazione

Con riserva delle restrizioni seguenti, la società fondatrice può designare i membri del consiglio di fondazione ed esservi rappresentata.

Almeno un membro del consiglio di fondazione non deve né appartenere alla società fondatrice né operare nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio della fondazione. Questo membro, che è eletto dal consiglio di fondazione, non deve neppure essere un avente economicamente diritto della società fondatrice o dell'impresa incaricata della gestione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione.

2.2 Gestione e amministrazione del patrimonio

La gestione e l'amministrazione del patrimonio della fondazione possono essere affidate alla società fondatrice.

2.3 Atto di fondazione e regolamenti

L'atto di fondazione e i regolamenti della fondazione devono disciplinare l'organizzazione della medesima e in particolare la gestione e l'amministrazione del patrimonio nonché la composizione e la procedura di elezione del consiglio di fondazione.

3 Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza verifica il rispetto delle presenti direttive.

L'autorità di vigilanza impartisce alle fondazioni del pilastro 3a e alle fondazioni di libero passaggio già attive che non adempiono i requisiti un congruo termine per conformarsi alle presenti direttive.

4 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 2 luglio 2014.

2 luglio 2014

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

il presidente: Pierre Triponez

il direttore: Manfred Hüsler

5 Commento

5.1 Capitolo 1 – Fondazioni del pilastro 3a

5.1.1 Nozione di fondazione bancaria

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 OPP 3 vi sono due forme di previdenza riconosciute nel pilastro 3a: il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione e la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie. Il contratto di previdenza vincolata è una polizza assicurativa, che in quanto tale è soggetta a verifica da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'esame delle convenzioni di previdenza vincolata concluse con le fondazioni bancarie è invece di competenza delle autorità di vigilanza LPP. Nella prassi è spesso sorto l'interrogativo di cosa debba intendersi per «fondazione bancaria».

Come dice l'espressione stessa, può trattarsi esclusivamente di una fondazione costituita da una banca. Non è invece indispensabile che la fondazione sia gestita dalla banca stessa, cioè che sia il suo personale interno ad occuparsi della consulenza e dell'assistenza agli intestatari della previdenza. Nemmeno l'amministrazione del patrimonio della fondazione bancaria deve necessariamente essere affidata alla banca fondatrice; conformemente all'articolo 5 capoverso 1 OPP 3, tuttavia, i fondi previdenziali devono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca oppure, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una banca. Affinché si possa parlare di una fondazione bancaria, non è neppure necessario che i membri del consiglio di fondazione siano dipendenti della banca fondatrice. L'ordinanza non stabilisce alcun requisito di questo genere.

Vi è pertanto una grande libertà di azione nell'organizzazione di una fondazione bancaria. Questo implica che gli aspetti organizzativi concreti (in particolare la gestione, l'amministrazione del patrimonio, la composizione del consiglio di fondazione e la procedura di elezione) devono essere chiaramente definiti nelle basi giuridiche della fondazione (atto di fondazione e regolamenti). Spetta alle autorità di vigilanza garantire la necessaria chiarezza al riguardo nel quadro della verifica delle disposizioni statutarie e regolamentari secondo l'articolo 62 LPP.

5.1.2 Governance

Conformemente all'articolo 48h capoverso 1 OPP 2, le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto. Il termine «istituto» non designa soltanto gli istituti di previdenza, ma include per principio anche altri istituti dediti alla previdenza professionale. Di conseguenza, stando al tenore dell'articolo 48h capoverso 1 OPP 2, la banca fondatrice di una fondazione del pilastro 3a non potrebbe essere rappresentata nel consiglio di fondazione, se è incaricata della gestione o dell'amministrazione del patrimonio della medesima, oppure dovrebbe rinunciare a tali compiti, se vuole essere rappresentata nel consiglio di fondazione.

La situazione di una fondazione del pilastro 3a è tuttavia diversa da quella di un istituto di previdenza. Essa è infatti scelta in prima persona dall'intestatario della previdenza. Se questi opta per la fondazione di una determinata banca, si aspetta che i suoi averi previdenziali

siano investiti presso di essa o con la sua intermediazione. Il conflitto d'interessi che si vuole di solito evitare con l'articolo 48h capoverso 1 OPP 2 è in questo caso auspicato dall'intestatario.

In questo caso l'intestatario può legittimamente attendersi che la banca fondatrice sia rappresentata nel consiglio di fondazione, qualora il marketing della fondazione bancaria suggerisca che essa è gestita dalla banca fondatrice. Egli ha inoltre la possibilità (non prevista nel caso di un istituto di previdenza) di cambiare fondazione in qualsiasi momento. Ne deriva che la banca incaricata dell'amministrazione del patrimonio e/o della gestione di una fondazione del pilastro 3a è autorizzata a essere rappresentata nel consiglio di fondazione di quest'ultima.

Viceversa, nel rispetto dei principi del buon governo d'impresa, anche in una fondazione del pilastro 3a facente capo a una banca almeno uno dei membri dell'organo supremo deve essere indipendente, ossia non deve operare nella gestione o nell'amministrazione del patrimonio della fondazione né appartenere alla banca fondatrice e neppure essere un avente economicamente diritto di quest'ultima o di un'impresa investita di tali compiti. Questo membro è eletto dal consiglio di fondazione. Al momento della costituzione, in un primo tempo la banca fondatrice designa i membri del consiglio di fondazione, ad eccezione di quello indipendente, dopodiché il neocostituito consiglio di fondazione elegge il membro indipendente. Se il membro indipendente si dimette dal consiglio di fondazione, quest'ultimo elegge il suo sostituto.

5.2 Capitolo 2 – Fondazioni di libero passaggio

Anche per il mantenimento della previdenza vi sono le due possibilità della convenzione di previdenza conclusa con una fondazione di libero passaggio e della polizza di libero passaggio stipulata con un istituto d'assicurazione. A differenza delle fondazioni del pilastro 3a, quelle di libero passaggio non devono tuttavia essere necessariamente fondazioni bancarie. Qualsiasi persona fisica o giuridica può costituire una tale fondazione (v. art. 10 cpv. 3 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio).

Sotto il profilo sistematico, i requisiti previsti per le basi giuridiche relative all'organizzazione e al modello di gestione delle fondazioni di libero passaggio devono essere altrettanto severi di quelli posti nel caso delle fondazioni del pilastro 3a, tanto più che la legislazione consente a chiunque di costituire una tale fondazione.

Le spiegazioni del capitolo 5.1.2 riguardo alla *governance* delle fondazioni del pilastro 3a valgono anche per le fondazioni di libero passaggio. Anche in questo caso, infatti, l'intestatario della previdenza sceglie una fondazione perché la associa a una determinata persona o istituzione e si attende quindi che questa abbia un'influenza di rilievo su di essa.